

LINEE GUIDA PER CITTADINI EXTRACOMUNITARI

L'art. 39 del DPR 394/1999 prevede quanto segue:

1. Lo straniero che intende svolgere in Italia attività per le quali è richiesto il possesso di una autorizzazione o licenza o l'iscrizione in apposito registro o albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia, ed ogni altro adempimento amministrativo, è tenuto a richiedere alla competente autorità amministrativa, anche tramite proprio procuratore, la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, osservati i criteri e le procedure previsti per il rilascio dello stesso. Per le attività che richiedono l'accertamento di specifiche idoneità professionali o tecniche, il Ministero delle attività produttive o altro Ministero o diverso organo competente per materia provvedono, nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, al riconoscimento dei titoli o degli attestati delle capacità professionali rilasciati da Stati esteri.
2. La dichiarazione è rilasciata quando sono soddisfatte tutte le condizioni e i presupposti previsti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio richiesto, salvo, nei casi di conversione di cui al comma 9, l'effettiva presenza dello straniero in Italia in possesso del prescritto permesso di soggiorno.
3. Anche per le attività che non richiedono il rilascio di alcun titolo abilitativo o autorizzatorio, lo straniero è tenuto ad acquisire presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il luogo in cui l'attività lavorativa autonoma deve essere svolta, o presso il competente ordine professionale, l'attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività. Tali parametri si fondano sulla disponibilità in Italia, da parte del richiedente, di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all'assegno sociale
4. La dichiarazione di cui al comma 2 e l'attestazione di cui al comma 3 sono rilasciate, ove richieste, a stranieri che intendano operare come soci prestatori d'opera presso società, anche cooperative, costituite da almeno tre anni.
5. La dichiarazione di cui al comma 2, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta per il suo rilascio, nonché l'attestazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 3 devono essere presentate, anche tramite procuratore, alla questura territorialmente competente, per l'apposizione del nullaosta provvisorio ai fini dell'ingresso.
6. Il nullaosta provvisorio è posto in calce alla dichiarazione di cui al comma 2 entro 20 giorni dalla data di ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti dello straniero, motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo. La dichiarazione provvista del nullaosta è rilasciata all'interessato o al suo procuratore.
7. La dichiarazione, l'attestazione, ed il nullaosta di cui ai commi 2, 3 e 5, di data non anteriore a tre mesi, sono presentati alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso, la quale, entro 30 giorni, provvede a norma dell'articolo 26, comma 5, del testo unico, previo accertamento dei requisiti richiesti sulla base della normativa e della documentazione presentata. La rappresentanza diplomatica o consolare, nel rilasciare il visto, ne dà comunicazione al Ministero dell'interno, all'INPS e all'INAIL e consegna allo straniero la certificazione dell'esistenza dei requisiti di cui al presente comma, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
8. La questura territorialmente competente provvede al rilascio del permesso di soggiorno.
9. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, lo straniero già presente in Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale, può richiedere la conversione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. A tale fine, lo Sportello unico, su richiesta dell'interessato, previa verifica della disponibilità delle quote d'ingresso per lavoro autonomo, determinate a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico, rilascia la certificazione di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico, sulla base della documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3. Lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere all'interessato il modulo per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente, tramite procedura telematica.

La Camera di Commercio non è mai direttamente competente per quanto riguarda le attività per le quali il titolo abilitativo o autorizzatorio è rilasciato da altro ente; in tali casi alla Camera di Commercio compete esclusivamente l'indicazione dei parametri finanziari relativi all'attività che si intende esercitare.

Il nulla osta viene invece rilasciato dalla Camera di Commercio nei casi in cui alla stessa compete la verifica del possesso dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività, e pertanto per le attività regolamentate (e dunque, ad esempio, per il facchinaggio, l'impresa di pulizia, l'autoriparazione, l'impiantistica, il parrucchiere, il commercio all'ingrosso) o per attività per le quali occorre un'iscrizione ad albi o ruoli camerale. In tali casi il rilascio del nulla osta viene effettuato dall'Ufficio Artigianato (via Rezasco 12 alla Spezia) per coloro che saranno artigiani e dagli uffici di sportello dei Servizi anagrafici per l'Impresa (via Conti 7 alla Spezia oppure piazza Matteotti 6 a Sarzana) per tutti gli altri.

Per la richiesta di attestazione dei parametri finanziari e per il nulla osta per l'attività che si intende esercitare, **occorre presentare domanda** tramite compilazione dell'apposito modulo di riferimento (domanda rilascio parametri senza procuratore e domanda rilascio nulla osta senza procuratore) ed allegare ad esso copia del passaporto e del permesso di soggiorno in corso di validità (in caso di scadenza – da meno di 3 mesi – si allega anche copia della richiesta di rinnovo munita di fotografia). Se la richiesta viene effettuata tramite procuratore, occorre presentare domanda tramite compilazione dell'apposito modulo di riferimento (domanda rilascio parametri con procuratore e domanda rilascio nulla osta con procuratore) ed allegare ad esso copia del documento di identità in corso di validità del procuratore e del rappresentato, copia dell'eventuale permesso di soggiorno in corso di validità (in caso di scadenza – da meno di 3 mesi – si allega anche copia della richiesta di rinnovo munita di fotografia) e procura con autentica della firma, traduzione giurata ed asseverazione dell'Autorità diplomatica o consolare all'estero.

In caso di presentazione di pratiche ed anche per il rilascio di nulla osta, inoltre, il possesso dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività deve essere documentato come segue:

- **per i requisiti morali**, con attestazione dell'Autorità competente dello stato estero, con traduzione asseverata dall'Autorità diplomatica italiana che ne attesta la conformità all'originale e la competenza dell'Autorità che l'ha rilasciata; se non esistono tali Autorità, l'Autorità diplomatica italiana certifica sulla base delle verifiche ritenute necessarie (l'attestazione non è necessaria per i soggetti in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo)
- **per i requisiti professionali** abilitanti già riconosciuti dallo Stato di provenienza, con decreto di riconoscimento del Ministero competente
- in caso di titoli di studio di per sé abilitanti all'esercizio dell'attività, con riconoscimento del Ministero competente oppure con attestazione del Ministero dell'Università Istruzione e Ricerca (Direzione Generale degli scambi culturali, Viale Trastevere, 76, 00153 ROMA) della corrispondenza del titolo di studio a quello italiano. La dichiarazione di corrispondenza è da sola sufficiente, nel senso che non occorre il decreto di riconoscimento dei requisiti, soltanto quando un titolo di studio dà direttamente accesso ad un'iscrizione (ad esempio il diploma di ragioniere per l'attività di agente di commercio oppure l'Alberghiero per il REC per la somministrazione di alimenti e bevande)
- in caso di titoli di studio abilitanti soltanto se uniti ad altri requisiti (corsi di formazione, esperienza lavorativa, tirocinio, esami), con decreto di riconoscimento del Ministero competente (solitamente Ministero dello Sviluppo economico per le attività di impresa; Ministero del lavoro e Politiche sociali per estetisti)
- in caso di scuola dell'obbligo di per sé sufficiente per l'esercizio dell'attività, con certificazione rilasciata (direttamente o mediante la convalida di traduzione giurata di attestazione dell'Autorità locale estera) dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presso il paese estero.

Il riconoscimento dei requisiti professionali è effettuato in generale dal Ministero titolare della vigilanza sulle professioni; in particolare:

- Ministero dello Sviluppo economico – Direzione Generale Commercio, Assicurazioni e Servizi, via Sallustiana, 53, 00187 ROMA – per le attività di impiantistica, autoriparazione, pulizia e affini, facchinaggio, per l’iscrizione di periti, esperti, mediatori e spedizionieri;
- Ministero dello Sviluppo economico – Direzione Generale Sviluppo Produttivo e Competitività, via Molise, 2, 00187 ROMA - per le attività di parrucchiere, barbiere ed affini;
- Ministero del Lavoro – Direzione Generale orientamento e formazione professionale, via Fornovo, 8, 00192 ROMA - per l’attività di estetista.

Quando la qualificazione professionale di cui si chiede il riconoscimento non sia completamente sovrapponibile a quella prevista dal sistema formativo italiano, il riconoscimento è subordinato, per tutti, al compimento di un tirocinio di adattamento o ad una prova attitudinale. Il riconoscimento è contenuto in un Decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e ha valore su tutto il territorio nazionale.

Documentazione da produrre al fine del riconoscimento ministeriale dei requisiti professionali

1. apposita domanda in bollo: l’attività per la quale si richiede il riconoscimento dei requisiti deve essere ben specificata (ad esempio carrozzeria e non autoriparazione);
2. dichiarazione di valore in loco, cioè documento sintetico attestante l’autenticità e la legittimità di tutta la documentazione presentata, rilasciata dalla rappresentanza diplomatica italiana nel paese in cui il titolo è stato conseguito; la dichiarazione del valore in loco deve attestare:
 1. la natura e il valore locale ai fini professionali dei titoli di studio e dei certificati di formazione e abilitazione professionale;
 2. se nel paese in cui i titoli sono stati conseguiti l’attività di cui si chiede il riconoscimento è libera e legittimamente esercitabile anche in assenza di particolari titoli o requisiti, ovvero regolamentata, e in tal caso se i titoli in possesso dell’interessato siano idonei o meno ad abilitare all’esercizio dell’attività;
3. documentazione prodotta alla rappresentanza diplomatica italiana per l’ottenimento della dichiarazione di valore: i titoli di studio e di formazione professionale devono essere corredati dall’elenco delle materie oggetto di studio per ciascun anno di corso; la documentazione deve essere preventivamente legalizzata dalla rappresentanza diplomatica italiana nel paese estero, salvi i casi di esonero previsti da accordi internazionali (per i paesi aderenti alla convenzione dell’Aja la legalizzazione è sostituita dall’”Apostille”). I documenti, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da una traduzione eseguita da un traduttore ufficiale e confermata dalla rappresentanza diplomatica.
4. documenti di fonte pubblica, per il riconoscimento di periodi di esperienza professionale maturata all’estero negli ultimi dieci anni nello specifico settore di attività in cui si intende operare in Italia; la descrizione delle attività dovrebbe comprendere i livelli di inquadramento; se l’esperienza professionale è maturata in un paese UE è sufficiente la documentazione rilasciata dalla competente autorità del paese membro (art. 8 direttiva 1999/42/CE); la documentazione deve essere preventivamente legalizzata dalla rappresentanza diplomatica italiana nel paese estero, salvi i casi di esonero previsti da

accordi internazionali (per i paesi aderenti alla convenzione dell'Aja la legalizzazione è sostituita dall'"Apostille"). I documenti, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da una traduzione eseguita da un traduttore ufficiale e confermata dalla rappresentanza diplomatica.

5. per la valutazione, ai fini del riconoscimento, di eventuali periodi di esperienza professionale maturati in Italia, è sufficiente una dichiarazione dell'interessato corredata da fotocopia del libretto di lavoro o altro equipollente;
6. fotocopia di un documento di riconoscimento in caso di cittadino italiano o comunitario; fotocopia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno in caso di extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia; certificato di cittadinanza o copia autentica del passaporto in caso di extracomunitario non soggiornante in Italia.

N.B.: Il cittadino comunitario o l'extracomunitario che vuole esercitare un'attività regolamentata deve dapprima ottenere il decreto di riconoscimento e solo successivamente presentare l'iscrizione al Registro Imprese o all'Albo Artigiani. Per quanto riguarda le attività di impiantistica, autoriparazione, attività di sanificazione sono disponibili nel sito del Ministero delle Attività Produttive o presso l'Ufficio i fac simili di domanda.

Per i cittadini svizzeri, in base alla legge n. 364/2000, di ratifica di un accordo tra UE e Svizzera stessa, sono applicabili le indicazioni qui riportate per i titoli professionali acquisiti nei paesi UE. Per quanto riguarda i requisiti morali, la dimostrazione deve avvenire con attestazione dell'Autorità competente dello stato estero, con traduzione asseverata dall'Autorità diplomatica italiana che ne attesta la conformità all'originale e la competenza dell'Autorità che l'ha rilasciata; se non esistono tali Autorità, l'Autorità diplomatica italiana certifica sulla base delle verifiche ritenute necessarie.

Si ricorda che **per la presentazione di pratiche** è necessario produrre copia del **permesso di soggiorno** o la sua richiesta di rinnovo presentata nei termini anche in caso di produzione della copia della carta di identità italiana, a meno che il rilascio della stessa o il suo rinnovo non siano anteriori di oltre 6 mesi.